



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U

nella seduta del 31/01/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente espone di aver sottoscritto con la resistente, in data 4 febbraio 2009, un contratto di mutuo dell'importo di € 49.800 per l'acquisto di un'autovettura e due ulteriori finanziamenti - rispettivamente di € 1.755 e di € 3.124 - per il pagamento, in via anticipata, dei premi relativi ad una polizza "vita" e ad una polizza "furto e incendio", entrambe stipulate a favore della resistente. Le rate dei prestiti venivano addebitate sul conto corrente mediante RID per un importo complessivo mensile di € 942,07.

Egli riferisce, altresì, di aver estinto anticipatamente in data 26.5.2010 i tre rapporti versando in due riprese la somma complessiva € 46.028, 74 ( € 43.659,34 e € 2.369,40) dalla resistente.

In data 17.6.2010 il ricorrente presentava un primo reclamo chiedendo il rimborso dell'importo di € 2.369,40 da ritenersi non dovuto, a seguito del venir meno del rischio assicurato; chiedeva altresì il dettaglio dei conteggi di estinzione e i contratti assicurativi.

Reiterava il reclamo con note del 28.7.2010 e del 15.9.2010; in quest'ultimo il ricorrente riferiva anche di un colloquio con un dipendente di una società di recupero crediti che lo aveva contattato per il pagamento "*di una non meglio precisata polizza assicurativa*".

Anche a tali richieste di chiarimenti la finanziaria non dava seguito.

In data 19.1.2011 notificava formale diffida alla resistente chiedendo che in relazione all'anticipata estinzione del prestito gli venisse riconosciuta:

- la quota parte del premio non goduto con riferimento alle polizze per un importo non inferiore alla somma di 2.369,40 indebitamente pagata;
- un conteggio dettagliato della gestione delle somme versate a valere sui contratti in parola;
- copia dei contratti assicurativi e del piano di ammortamento del prestito.

Non avendo ricevuto ancora una volta risposta dalla finanziaria presentava ricorso all'ABF rinnovando le suddette richieste.

Nelle controdeduzioni l'intermediario respinge le pretese del ricorrente, ritenendo il ricorso "infondato facendo generico riferimento all'art.3.3 "delle condizioni generali del contratto di finanziamento".

### **Diritto**

La vicenda riproduce uno schema operativo ampiamente diffuso, secondo il quale l'istituto finanziatore, a garanzia del finanziamento concesso, induce il cliente a sottoscrivere una copertura assicurativa contro il rischio di eventi che possano ostacolare la restituzione delle somme mutate. Nella prassi, seguita anche nel caso in esame, il premio assicurativo viene corrisposto alla compagnia assicurativa in via anticipata e in unica soluzione. Nello schema indicato, l'intermediario assume pertanto la duplice veste di "distributore" e di beneficiario della polizza rilasciata dalla impresa assicurativa.

Non appare inutile segnalare in questa sede che la situazione descritta, è alla base di alcuni interventi posti in essere di recente sia dall'Autorità amministrativa (v. Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 che, con decorrenza 2 aprile 2012 ha fatto divieto agli intermediari di "*assumere ..... la contemporanea qualifica di beneficiario e di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale e collettiva*) che dallo stesso Legislatore (v. art. 21, comma 3-bis, del Codice al consumo inserito dal



D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n.214 in base al quale “è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca ... che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca”).

Come evidenziato dal Collegio (cfr. Dec. n. 1142 del 1.6.2011) nel caso in esame “tra il contratto di mutuo, la polizza assicurativa e il prestito personale è da individuare un’ipotesi di collegamento negoziale, ossia di «meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi» (Cass. 10 luglio 2008, n. 18884). Così, pur nella individualità di ciascun negozio, il detto collegamento crea un vincolo di reciproca dipendenza, nel senso che gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione di uno di essi si estendono agli altri”. Da tale ricostruzione del rapporto tra contratto di mutuo e contratto assicurativo “discende il corollario che l’estinzione anticipata del finanziamento, con il pagamento da parte del cliente dell’intero importo residuo, comporta lo scioglimento altresì del contratto assicurativo che non ha più ragion d’essere, essendo venuta meno, con l’adempimento del debito nei confronti del finanziatore, l’esigenza di tutela dell’interesse di quest’ultimo alla conservazione della copertura assicurativa” (Dec. n. 823/2010).

In effetti, il contratto di assicurazione viene ad essere stipulato, in tali casi, in funzione del rimborso del capitale mutuato: quindi, per una finalità di garanzia, ben diversa da quella corrispondente alla sua funzione tipica. Ed è pertanto evidente che il perdurare della sua efficacia dopo l’estinzione del contratto di finanziamento non ha più ragion d’essere e si traduce in una penalizzazione del tutto ingiustificata del soggetto al quale il finanziamento è stato erogato.

Le norme in vigore nel momento in cui si è perfezionata l’estinzione del contratto di finanziamento in esame (maggio 2010), attribuivano al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente il rapporto di finanziamento mediante il “versamento del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento” oltre, se previsto dal contratto, “un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.(art. 125, comma 2, T.U.B; art. 3, D.M. Tesoro

8 luglio 1992). Il collegamento funzionale esistente tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento portava a ritenere che tra gli oneri sopraindicati andassero ricompresi anche quelli sostenuti dagli assicurati per il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate a salvaguardia del rimborso delle somme ricevute in prestito, come riconosciuto anche dalla Banca d'Italia (Com. 29 luglio 2009) e dalle "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" predisposte dall'ABI e dall'ANIA).

Il ricorrente, come si è già riferito, assume di aver versato per l'estinzione anticipata del finanziamento la somma complessiva di € 46.028,74 richiesta dalla resistente. E chiede il rimborso dell'importo – a suo dire non inferiore a € 2369,40 - corrispondente alla parte dei premi delle due polizze assicurative riferibile al periodo successivo alla data di estinzione anticipata del finanziamento cui erano collegate, sul rilievo che a partire da tale momento doveva ritenersi cessata la ragione per la quale erano state stipulate.

La resistente non contesta di aver ricevuto la somma che il ricorrente dichiara di aver versato, ma si oppone all'accoglimento della domanda di rimborso, facendo presente che la sua determinazione corrisponde ai parametri stabiliti dall'art. 3.3 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, nel quale si stabilisce che, in caso di estinzione anticipata, il cliente è tenuto a corrispondere il capitale non (ancora) rimborsato, maggiorato di un'ulteriore somma pari all'1% del suo ammontare complessivo (art. 3.3). Tale previsione trova riscontro in ulteriori clausole, nelle quali si puntualizza che:

- l'intermediario rimane "del tutto estraneo" al contratto stipulato tra il cliente e la Compagnia assicurativa;
- il cliente, in caso di scioglimento anticipato del contratto di assicurazione, può far valere esclusivamente nei confronti della Compagnia assicurativa, l'eventuale pretesa alla restituzione delle della parte di premio relativa al periodo residuo di durata del contratto;
- "ogni ... onere comunque avente relazione" con il contratto di finanziamento "e le sue vicende" rimane "ad esclusivo ed integrale carico del cliente"

E' tuttavia da escludere che tali clausole, ancorché specificamente approvate per iscritto dal ricorrente, potessero giustificare il disconoscimento di un diritto che trovava fondamento in una norma imperativa posta a tutela del cliente e che, in quanto tale, era derogabile solo in senso a lui più favorevole (art. 127, co. 1, T.U.B.). La loro presenza nel contratto è indice di un comportamento che - in quanto diretto a porre a carico del cliente l'onere economico derivante dalla stipula del contratto assicurativo anche per il periodo successivo all'estinzione del contratto di finanziamento cui è collegato, e quindi privo di ogni giustificazione sul piano causale - non può certo ritenersi conforme ai principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nei rapporti con la clientela (Banca d'Italia, (*Trasparenza operazioni e servizi bancari e finanziari*.§ 1.3, 29, 7. 09).

Il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della parte già pagata dei premi assicurativi riferibile al periodo successivo all'estinzione anticipata del finanziamento non è quindi revocabile in dubbio.

Egli era peraltro tenuto alla restituzione dei (due) finanziamenti ricevuti per il pagamento (in via anticipata e in unica soluzione) dei premi relativi alle due polizze assicurative funzionalmente collegate alla stipula del finanziamento relativo all'acquisto dell'autovettura.

Ciò spiega perché il ricorrente abbia chiesto, oltre al rimborso della quota parte dei premi "non goduta", anche copia dei contratti assicurativi e dei piani di ammortamento dei finanziamenti, con il "conteggio dettagliato delle somme versate". Tali richieste non sono state però esaudite dalla resistente, il cui comportamento è da ritenersi pertanto censurabile anche sotto tale ulteriore profilo.

In tale situazione, non essendo possibile pervenire alla precisa determinazione del credito del ricorrente, Il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario resistente – al netto di quanto eventualmente ancora dovuto per la restituzione delle somme ricevute per il pagamento dei premi assicurativi – il rimborso, con gli interessi legali dalla data del reclamo (17 giugno 2010), della parte dei premi riferibile al periodo successivo alla estinzione anticipata del finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si dispone inoltre che l'intermediario trasmetta al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione presente decisione, copia dei contratti assicurativi e dei piani di ammortamento dei prestiti concessi per la copertura dei relativi premi con il conteggio dettagliato delle somme ricevute in restituzione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE